

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
2. La BDN-DNA entra in funzione dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 8 novembre 2016

*Il Ministro dell'interno:* ALFANO

*Il Ministro della giustizia:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2016  
 Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne prev. n. 2144

ALLEGATO A

1. BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA (BDN-DNA)

1.1 INFRASTRUTTURA GENERALE DEL SISTEMA INFORMATIVO

L'infrastruttura tecnologica (IT) della BDN-DNA prevede l'interconnessione con altri sistemi informativi attraverso una rete geografica.

Le reti informatiche delle Amministrazioni interessate utilizzano la Rete di Trasporto del Ministero dell'interno (VPN), il Sistema Pubblico di Connettività (SPC), collegamenti dedicati e la Rete Unificata Giustizia (RUG).

I canali di comunicazione sono soggetti a controllo di firewall alle due estremità.

La figura 1 illustra l'architettura IT del sistema informativo della BDN-DNA, i servizi offerti e i relativi utenti delle Forze di polizia.




Figura 1

